II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

concernente la partecipazione finanziaria specifica della Comunità all'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(96/107/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 11,

considerando che nel periodo compreso fra il 1° agosto e il 25 ottobre 1994 si sono manifestati focolai di afta epizootica in Grecia;

considerando che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità può prevedere una sua partecipazione finanziaria;

considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza dell'afta epizootica, le autorità elleniche hanno adottato i provvedimenti opportuni, tra cui le misure elencate nell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE e le disposizioni previste dalla direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica [3], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che dette misure sono state notificate dalle autorità elleniche;

considerando che la lana contaminata è stata distrutta per evitare il propagarsi dell'infezione; che detta misura può beneficiare del contributo finanziario della Comunità;

considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che ai fini di una corretta gestione finanziaria la Grecia deve presentare alla Commissione i necessari documenti giustificativi;

considerando che è necessario fissare in anticipo il massimale del contributo finanziario della Comunità a favore di tale misura;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per le operazioni di eradicazione dell'afta epizootica manifestatasi dal 1° agosto 1994 al 31 agosto 1995. La partecipazione della Comunità è fissata al 70 % delle spese sostenute:

a) a titolo di indennizzo dei proprietari per:
 - l'abbattimento e la distruzione degli animali,
 - la distruzione del latte e della lana,
 - la pulizia e la disinfezione delle aziende,
 - la distruzione degli alimenti contaminati nonché dei materiali contaminati, qualora questi ultimi non possano essere disinfettati;

b) per l'esame sierologico concordato con la Commissione.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità va concesso solo previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti.

2. La Grecia trasmette i documenti di cui al paragrafo 1 entro 4 mesi dalla notifica della presente decisione.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata a 3,4 Mio di ECU. Inoltre, essa è limitata alle misure per le quali i documenti giustificativi prescritti sono stati trasmessi conformemente al disposto del paragrafo 2 e per i quali è stata pagata la compensazione ai proprietari entro 60 giorni dalla conferma della presenza della malattia nell'allevamento di cui trattasi.

Articolo 3

La Grecia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione